



**CONAF**

**Consiglio dell'Ordine Nazionale  
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**Professione Dottore Agronomo e  
Dottore Forestale**

**Ordine Nazionale dei Dottori  
Dottori Agronomi e dei Dottori  
Forestali**

**Polizza di Responsabilità  
Civile Professionale**

**POLIZZA N.**

**PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E  
DEI DOTTORI FORESTALI**

**STIPULATA TRA:**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI**

con sede in Roma  
di seguito denominato " CONTRAENTE "

e la Società

.....

di seguito denominata "SOCIETA"

per l'assicurazione a favore di tutti i Dottori Agronomi e Dottori Forestali e secondo le modalità in seguito  
precisate

**CON DURATA**

Dalle ore 24.00 del 14 agosto 2013 alle ore 24 del 14 agosto 2015

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **Assicurati:**
  - a) tutti i Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti all'Ordine e dal momento di tale iscrizione;
  - b) i Dottori Agronomi e Dottori Forestali che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività;
  - c) qualsiasi Dipendente;
  - d) le persone delle quali il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale devono rispondere;
  
- **Assicurazione:** la presente Polizza.
  
- **Attività Assicurata:** L'attività professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai sensi della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 come modificata e integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 e da successive eventuali modifiche e/o integrazioni, descritta a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'allegato (a) alla presente polizza;
  
- **Broker:** AON S.p.A.
  
- **Franchigia:** parte dell'importo liquidabile, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato.
  
- **Scoperto:** parte dell'importo liquidabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
  
  
- **Contraente:** il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
  
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo per il quale è stato pagato il premio.
  
- **Persone delle quali il Dottore Agronomo o il Dottore Forestale deve rispondere:** tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge, inclusi i praticanti, i collaboratori anche occasionali, le società di servizi, i dipendenti, gli apprendisti, i coadiutori, i delegati e i depositari.
  
- **Sinistro:** la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal danneggiato all'Assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Polizza.
  
- **Società:** la/e impresa/e assicuratrice/i.
  
- **Valori:** denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore); gioielli, oggetti d'arte e preziosi in genere; quadri stampe e simili; libri o oggetti d'autore; documenti di interesse artistico e/o storico; cose alle quali le parti abbiano comunque attribuito un valore economico.

## SEZIONE PRIMA

### ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

#### Art. 1. - Il rischio assicurato.

L'Assicurazione è prestata, ai sensi dell'art. 5 del DPR 07 Agosto 2012 e s.m.i., per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dagli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

Sono compresi i danni cagionati in relazione alle attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

#### Art. 2 – Precisazione ed estensioni della copertura assicurativa

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all'articolo 3, e fermi sia il limite di indennizzo che la franchigia gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:

**Responsabilità solidale** - L'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche

- a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
- b) per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo caso, l'Impresa assicuratrice risponde di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili.

**Tutela dei dati personali** - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della privacy che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto.

**Diffamazione e danni all'immagine** - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di terzi, a seguito di un fatto commesso, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, da taluna delle persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 13

**Inquinamento accidentale** - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall'attività professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione. L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni.

**Violazione di Copyright** - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i Reclami fatti contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a causa di:

- a) violazione di copyright contenuta in elaborati stampati o fatti stampare dall'Assicurato;
- b) violazione di diritti di brevetto, marchi di fabbrica o diritti di progetto.

**Danni da interruzione e sospensione di attività di Terzi** - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali) mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivanti dallo svolgimento dell'Attività Assicurata.

**Decreto Legislativo 81/2008** - L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori ai luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia le attività svolte dall'Assicurato nella sua qualità di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei Lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008

**Le garanzie di cui ai punti 1 e 2 che precedono sono prestate con una franchigia di Euro ..... per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato**

### **Art. 3. - I rischi esclusi**

#### **I) I rischi esclusi**

La presente Polizza non copre:

- a) i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- b) i danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia;
- c) i danni causati al coniuge, agli ascendenti ai discendenti, ai parenti conviventi dell'Assicurato;
- d) eventuali danni fisici e/o materiali a persone, cose ed animali limitatamente a quelli occorsi od originatisi nei locali ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- e) i danni, le perdite, i costi, e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti eventi (indipendentemente da qualsiasi altra causa o atto che interagisca contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):
  1. Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal Paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere;
  2. Qualsiasi atto di terrorismo.
  3. Qualsiasi richiesta che tragga origine, sia basata o sia attribuibile a richieste di risarcimento presentate da cittadini, enti, governi di paesi soggetti ad embargo o analoghe sanzioni previste dagli organismi internazionali o che sia avanzata in uno di questi paesi;

Ai fini della presente esclusione, viene considerato atto di terrorismo qualsiasi atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso e/o minaccia della forza e della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e qualsiasi fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente esclusione si estende inoltre alla perdita, al danno, al costo o alle spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di ogni fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi.

#### **Art. 4. – Estensione Territoriale**

L'assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America e dei territori sotto la giurisdizione degli stessi, e del Canada.

#### **Art. 5 - Massimale di Polizza**

Il massimale garantito varierà in funzione della Fascia di Rischio identificata secondo quanto riportato in tabella. Il fatturato è da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Fascia di rischio	1	2	3	4	5	6
FATTURATO	Da €0 a €30.000,00	Da € 30.000,01 a €60.000,00	Da € 60.000,01 a €100.000,00	Da €100.000,01 a €250.000,00	Da € 250.000,01 a €500.000,00	Oltre €500.000,01
MASSIMALE	€250.000,00	€500.000,00	€1.000.000,00	€1.500.000,00	€2.000.000,00	€3.000.000,00

I massimali garantiti sono in linea con la previsione del “*Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, recanti riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*” (di seguito più brevemente “Regolamento Conaf”) e sono quindi ritenuti sufficienti all’adempimento dell’obbligo.

#### **Art. 6. - Franchigia**

La garanzia è prestata con una Franchigia di Euro ..... per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato, salvo diverse franchigie o scoperti previste nell'ambito di estensioni particolari.

#### **Art. 7. - Spese di lite**

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C..

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obbligo.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 8. - Altre assicurazioni**

Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente Polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.

## **Art. 9. - Delimitazioni temporali – Inizio e cessazione della garanzia**

- a) La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento.
- b) In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'attività dell'iscritto all'Albo in corso di vigenza della presente Polizza saranno indennizzabili, alle condizioni di cui alla presente Polizza, le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 10 (dieci) anni dalla cessazione dell'attività.

## **Art. 10 - Denuncia del sinistro e delle circostanze**

L'Assicurato deve comunicare, per iscritto al Broker ogni richiesta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 15 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato deve infine, a richiesta della Società, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia di Sinistro dovrà essere inviata esclusivamente al broker o alla Società. Qualsiasi denuncia inoltrata al broker si intende come inoltrata alla Società.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Assicurazione o l'ultrattività, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale fatto o circostanza;
  - (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale fatto o circostanza;
  - (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
  - (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
- Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

## **Art. 11 - Sinistri in serie**

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa originatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa Assicurazione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 che precede in quanto applicabile.

## **Art. 12. - Diritti e obblighi delle parti in caso di danno**

### *Gestione del Sinistro*

La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell'Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l'Assicurato lo richiede.

L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.

Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.

### *Tentativo di Mediazione*

Nel caso in cui l'Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L'eventuale nomina di un legale da parte dell'Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.

### *Nomina del legale difensore ed altre facoltà.*

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.

### *Rappresentanza processuale passiva*

Nell'ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro la Delegataria.

### *Gestione della fase giudiziale*

Nell'ipotesi di Coassicurazione la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai Sinistri denunciati nell'ambito della presente Polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.

## **Art. 13. - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia alla rivalsa verso i coadiutori, delegati e depositari degli Assicurati, verso gli altri Assicurati con la presente polizza, nonché verso le persone del cui operato gli Assicurati debbano rispondere; tra queste ultime è fatta peraltro eccezione per professionisti iscritti nei relativi albi, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi.

Tuttavia la rinuncia alla rivalsa non opera nei confronti delle persone del cui operato il Dottore Agronomo o il Dottore Forestale debba rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di tali persone.

## **Art. 14. – Comunicazioni della Società**

La Società è tenuta a fornire al Contraente con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l'andamento della polizza dalla quale risulti:

- il numero dei Sinistri denunciati;
- la tipologia dei Sinistri;
- l'ammontare delle richieste di indennizzo per ogni singolo Sinistro;
- l'ammontare delle somme pagate per ogni singolo Sinistro e la data della relativa liquidazione;
- l'ammontare delle somme riservate per ogni singolo Sinistro;

- il numero dei Sinistri rifiutati;
  - tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normative vigente in materia di privacy inerenti il presente contratto ed eventuali polizze accessorie o collegate.
- La mancata comunicazione nei termini prescritti dei dati di cui al comma 1 sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 38 comma 1 lettera f del codice dei contratti pubblici.

## SEZIONE SECONDA

### NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZZA

#### **Art. 15. – Contraente - Assicurati - Decorrenza della garanzia**

La presente Polizza è stipulata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per conto e nell'interesse:

- a) di tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori forestali che abbiano aderito alla polizza "collettiva" per il tramite del CONAF, dal momento di tale iscrizione, a condizione che versino al CONAF il contributo previsto dal *Regolamento Conaf* entro il 14 febbraio che segue la data di adesione e che il CONAF provveda, secondo le modalità di seguito indicate, alla regolazione del premio;
- b) dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che abbiano aderito alla polizza "collettiva" per il tramite del CONAF che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività;

#### **Art. 16. – Costituzione del Premio e Regolazione Consuntiva**

Il premio anticipato dovuto dal Contraente (il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) è di Euro comprensivo delle imposte.

Il premio deve essere versato:

Alla data del 15.09.2013..... Euro (pari al 50% del premio complessivo)

alla data del 15.01.2014.....Euro (pari al 50% del premio complessivo)

In deroga alla disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se il contraente non versa la prima rata di premio o le rate successive, la garanzia è sospesa dalle h. 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata..

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio di seguito indicato:

tabella a

Fascia di rischio/massimale	Fatturato	Numero soggetti	Premi unitari lordi annui	Premio complessivo lordo annuo
1/250.000,00	Da 0 a 10.000,00	176	.....	.....
1/250.000,00	Da 10.000,01 a 20.000,00	100	.....	.....
1/250.000,00	Da 20.000,01 a 30.000,00	90	.....	.....
2/500.000,00	Da 30.000,01 a 60.000,00	80	.....	.....
3/1.000.000,00	Da 60.000,01 a 100.000,00	32	.....	.....
4/1.500.000,00	Da 100.000,01 a 250.000,00	18	.....	.....
5/2.000.000,00	Da 250.000,01 a 500.000,00	3	.....	.....
6/3.000.000,00	Oltre 500.000,00	1	.....	.....
				.....

E' prevista la regolazione consuntiva del premio basata sulle manifestazioni di adesione vincolante da parte degli iscritti al CONAF, da effettuarsi per il tramite del CONAF con gli strumenti informatici che verranno attivati sul sito del CONAF. L'iscritto che abbia esercitato la propria facoltà di adesione entro il 14.8.2013 sarà ritenuto coperto da assicurazione, alle condizioni del presente contratto sin dalla data della sua decorrenza, a condizione che il contributo previsto dal Regolamento Conaf venga versato nei termini stabiliti da quest'ultimo. Per adesioni che verranno manifestate successivamente al 14.08.2013, le ore 24.00 della data di manifestazione di adesione vincolante coincideranno con la decorrenza della copertura semprechè il contributo previsto dal Regolamento Conaf venga versato nei termini stabiliti da quest'ultimo

Dovrà essere possibile per l'Assicuratore effettuare in ogni momento verifiche relativamente al numero e all'identità dei soggetti aderenti. A tale scopo il CONAF si impegna a tenere a disposizione degli Assicuratori le comunicazioni di adesione ricevute ed ad inviarne il dettaglio agli Assicuratori con cadenza quadrimestrale a partire dal 14.12.2013 i quali provvederanno ad emettere le relative appendici di regolazione consuntiva del premio.

Se il CONAF non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o non effettua pagamento del premio di regolazione entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice, il premio eventualmente anticipato in via provvisoria per le rate successive potrà essere considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quali si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 17. – Durata della Polizza - Cessazione della garanzia**

La durata della presente Polizza è fissata in due anni, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 del 14 agosto 2013 alle ore 24.00 dell' 14. agosto 2015.

Salvo quanto previsto dall'articolo 9 punto b) della Sezione Prima della Polizza, l'Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Attività Assicurata.

Con effetto dalle ore 24.00 14 agosto 2014 è data facoltà alle parti contraenti di recedere dal presente contratto mediante comunicazione raccomandata trasmessa all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

### **Art. 18. – Modificazioni - Comunicazioni**

Le modificazioni della presente Polizza debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dalla Società.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, posta elettronica certificata o fax inviati ai rispettivi indirizzi indicati in epigrafe.

### **Art. 19. – Riparto**

La garanzia di cui alla presente Polizza deve intendersi così ripartita:

-

Totale	100%
--------	------

### **Art. 20. – Coassicurazione e delega**

L'Assicurazione potrà essere ripartita per quote fra più Società Coassicuratrici indicate all'art. 19, ciascuna delle quali sarà tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza dovranno trasmettersi per il tramite della Società Delegataria.

Le Società Coassicuratrici danno incarico alla Società Delegataria di gestire a tutti gli effetti la presente Polizza nonché il rapporto con il Contraente e gli Assicurati.

La Società Delegataria sarà anche incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza della Polizza.

La gestione dei Sinistri sarà devoluta alla Società Delegataria e conseguentemente il pagamento degli indennizzi avverrà suo tramite.

### **Art. 21. – Clausola Broker**

Al broker AON S.p.A. con sede legale in Via Andrea Ponti 8, 10 – 20121 Milano è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 del C.C, il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker sarà remunerata dalla Società aggiudicataria nella misura del 15% del premio imponibile.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

**Art. 22. – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Aon S.p.A. è titolare del seguente conto corrente bancario: Banca UNICREDIT S.p.A. – IBAN IT 84 K 02008 09434 000500073869 - Intestatario del conto: Aon S.p.A. - dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

- ..... nato a .....il ..... – codice fiscale.....
- ..... nato a .....il ..... – codice fiscale.....
- ..... nato a .....il ..... – codice fiscale.....

Aon S.p.A. si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

## SEZIONE TERZA

### CONDIZIONI AGGIUNTIVE

**Art. 23. – Certificati emessi ai sensi del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Certificato Merloni)**

Importo massimo del Massimale per ogni certificato	Euro 2.500.000,00
--	-------------------

#### A. Definizione di «Certificato Merloni»

Il documento assicurativo stilato in base allo "Schema Tipo 2.2" a norma degli articoli 90 e 111 del Decreto Legislativo N° 163 del 12 aprile 2006, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ed eventuali successive modifiche o integrazioni o sostituzioni degli stessi, a riprova della prescritta copertura assicurativa.

Ove sia il caso, il certificato deve rispettare anche le norme locali che disciplinano la suddetta copertura assicurativa.

#### B. Richiesta ed emissione dei certificati

Nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente può di volta in volta richiedere che gli venga rilasciato il «Certificato Merloni» relativo al progetto posto a base di gara o al progetto esecutivo, che il Contraente identifica compilando e firmando l'apposito modulo fornito dalla Società. La Società ha facoltà di respingere la richiesta se questa perviene dopo la data d'inizio dei lavori.

Ricevuta una regolare richiesta, verso pagamento del relativo premio in soluzione unica anticipata, la Società emetterà l'apposito certificato per un Massimale non superiore all'importo massimo sopra indicato e per un periodo non maggiore di 48 mesi. Il certificato, alle condizioni e con la franchigia nello stesso stabilite, avrà validità fino alla scadenza ivi fissata anche nel caso in cui il presente contratto venisse nel frattempo a cessare per qualunque motivo.

Il Massimale stabilito in ciascun «Certificato Merloni» non costituisce un sottolimito di indennizzo ai sensi dell'articolo 7 delle Condizioni Generali; esso è un limite di indennizzo a sé stante e non è inteso a ridurre il Massimale di polizza.

#### C. Premio, premio minimo e decadenza del certificato

Il premio relativo a ogni «Certificato Merloni» non può in nessun caso essere inferiore all'importo minimo sotto indicato qualunque sia la durata o il Massimale della rispettiva prestazione assicurativa.

E' inteso e convenuto che qualora, per cause non imputabili all'Assicurato, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del relativo certificato perde automaticamente ogni efficacia e, a richiesta del Contraente, il rispettivo premio, al netto delle imposte, viene rimborsato con la trattenuta dei costi amministrativi pari al 10% del premio stesso ma per un importo non superiore a Euro 350,- (trecentocinquanta).

**CERTIFICATI MERLONI**

VALORE OPERA FINO A 20.000.000,00

DURATA LAVORI FINO A 60 MESI

SINGOLI PROGETTI TASSATI SULLA PARCELLA

**Tassi**

durata lavori: da 0 a 12 mesi: 0,66% sulla parcella

durata lavori: da 12 a 24 mesi:0,83% sulla parcella

durata lavori: da 24 a 36 mesi:1,09% sulla parcella

durata lavori: da 36 a 48 mesi:1,28% sulla parcella

durata lavori: da 48 a 60 mesi 1,40 sulla parcella

premio minimo indipendentemente da valore opera e durata lavori € 144,00

**CERTIFICATI VERIFICATORI**

VALORE OPERA FINO A 20.000.000,00

DURATA LAVORI FINO A 60 MESI

SINGOLI PROGETTI TASSATI SULLA PARCELLA

premio minimo indipendentemente da valore opera e durata lavori € 177,00

**Tassi**

durata lavori: da 0 a 12 mesi: 0,34% sulla parcella

durata lavori: da 12 a 24 mesi:0,42% sulla parcella

durata lavori: da 24 a 36 mesi:0,55% sulla parcella

durata lavori: da 36 a 48 mesi:0,63% sulla parcella

durata lavori: da 48 a 60 mesi 0,80% sulla parcella

per approvazione e conclusione dei rapporti contrattuali portati dalla presente Polizza

Luogo e data

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

## **Allegato 1- Attività e prestazioni professionali degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

### **Parte I – Titoli ed attività professionali**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.**

.....omissis.....

Professione di dottore agronomo e dottore forestale

Art. 10.

#### **Sezioni e titoli professionali**

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.
3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
  - a) agronomo e forestale;
  - b) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
  - a) agronomo e forestale iunior;
  - b) biotecnologo agrario.
5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "sezione B - agronomi e forestali iuniores", "sezione B - biotecnologi agrari".

### **Le competenze professionali**

#### **“Sezione A – Dottore Agronomo e Dottore Forestale”**

#### **Titolo Professionale: Dottore Agronomo e Dottore Forestale**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.**

.....omissis

Art. 11.

#### **Attività professionali**

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

**LEGGE 3 DEL 7 GENNAIO 1976—MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 152 DEL 10 FEBBRAIO 1992.**

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

#### **Articolo n. 2**

(Attività professionale)

Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
- d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
- e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- e) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
- f) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- g) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
- h) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro - industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

o) le analisi fisico - chimico - microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro - industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo - forestali ed ai rapporti città - campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di

cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studio lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.**

#### **“Sezione B – Settore Agronomo e Forestale juniores”**

#### **Titolo professionale: Agronomo e Forestale iunior**

#### **Art. 11.**

#### **Attività professionali**

.....*omissis*....

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;

- b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
- c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- d) le attività estimative relative alle materie di competenza;
- e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
- f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
- g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
- h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
- i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

### **“Sezione B – Settore Biotecnologico agrario”**

#### **Titolo professionale: Biotecnologo Agrario**

#### **Art. 11.**

#### **Attività professionali**

*...omissis...*

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
- b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
- c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
- d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
- e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
- f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
- g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
- h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
- i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

## Parte I – Prestazioni Professionali

### Premessa

Le prestazioni professionali sottoelencate esplicitano le attività professionali previste dall'ordinamento professionale ai sensi dell'art. 2 della legge 3/76 modificata ed integrata dalla l. 152/92 e dall'art. 11 del DPR 328/2001, nei limiti delle competenze previste per la sezione A e per la sezione B. Le prestazioni professionali possono evolversi nel corso del tempo a seguito dei processi innovativi della tecnica o della normativa. pertanto l'elenco sotto riportato potrà essere modificato dal consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali con delibera del Consiglio di Amministrazione anche nel corso della validità della polizza.

codice	PRESTAZIONI PROFESSIONALI
<b>A AREA DEI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI</b>	
1	Rilievi topografici
2	Rilievi catastali
3	Pratica catastale
<b>B AREA DEI RILIEVI E STUDI BOTANICI, AGRONOMICI, FORESTALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI CON RESTITUZIONE CARTOGRAFIA</b>	
1	Rilievi, studi e classificazione agronomica
2	Rilievi, studi e classificazione pedologici
3	Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura
4	Rilievi, studi e classificazione delle attività produttive
5	Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura, della relativa biomassa a fini energetici
6	Rilievi, studi e classificazione di interventi di protezione e sistemi di allarme per calamità naturali;
7	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei
8	Progettazione e relative elaborazioni di sistemi informativi territoriali dei dati territoriali, ambientali e socio-economici, ecc. (GIS)
9	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche);
10	Studio, analisi e valutazioni del rischio e pericolo di aree urbane e rurali e piani di protezione civile
<b>C AREA DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE, ESTIMATIVE DI TIPO MONETARIO E NON</b>	
1	Stima di beni immobili
2	Stima di beni mobili e immateriali
3	Stima di miglioramenti fondiari
4	Stime per espropriazione di immobili
5	Stime per divisioni patrimoniali
6	Stima di fabbricati industriali e macchinari
7	Stime forestali e di colture arboree da legno
8	Stime forestali e determinazione del valore di macchiatico
9	Stima dei patrimoni
10	Stime di scorte e di frutti pendenti
11	Stima della servitù prediale
12	Stima dell'usufrutto e dei diritti reali di godimento

13	Stima delle acque
14	Stima dei prodotti e accertamento di qualità
15	Stima dei soprassuoli
16	Stima dei danni derivanti da avversità atmosferiche, fitopatie, epizozie, ecc.
17	Stima dei danni da eventi accidentali ed incidentali
18	Stima dei danni ambientali
19	Stima delle riserve
20	Stima delle cave e miniere
21	Determinazione di valori locativi
22	Redazione dei Bilanci aziendali
23	Redazione dei Piani di impresa o dei Business plan
24	Studi di fattibilità tecnico-economica
25	Redazione degli Inventari per azienda agrarie, zootecniche o ad ordinamento diversificato
26	Redazione Inventari di imprese di trasformazione agroalimentare ed ambientali
27	Piani di investimento per l'accesso a finanziamenti bancari
28	Piani di investimento per l'accesso a contributi comunitari
<b>AREA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - RICERCHE E STATISTICHE</b>	
<b>D</b>	
1	Assistenza tecnica, economica e fiscale
2	Curatela aziendale
3	Consulenza per l'impianto di contabilità agraria o agroindustriale;
4	Consulenze in genere in materia di politica agraria, ambientale o energetica;
5	Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali
6	Consulenza per aziende agricole e/o forestali
7	Consulenza per azienda agro-industriali
8	Consulenza per aziende ad ordinamento composito
9	Consulenza per aziende condotte con forma associativa
10	Consulenza per aziende in via di trasformazione
11	Consulenza sui progetti divisionali già eseguiti
12	Consulenza su perizie o stime già eseguite
13	Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica;
14	Consulenza dei contesti normativi
15	Consulenza sugli assetti societari e sulle forme di cooperazione
16	Consulenze per lo sviluppo di tecnologie informatiche (sviluppo di programmi, pagine web, creazione di banche dati, ecc.) inerenti le attività professionali;
17	Predisposizione e curatela delle successioni
18	Predisposizione e curatela del Fascicolo aziendale e delle relative procedure gestionali
19	Predisposizione e curatela del Fascicolo di domanda per l'accesso ai contributi comunitari e
20	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni, permessi, scia, dia, ecc.
21	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA
22	Predisposizione e curatela di domande finalizzate all'accesso di contributi relativi a programmi comunitari, nazionali e regionali
23	Relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiari e bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di trasformazione;
24	Relazioni, verbali, certificazioni, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti ed orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti e di progetto;
25	Stipulazione di contratti speciali trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, transazione, costituzioni di società;

26	Compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio e riparto per stabilire le quote a carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze stradali, ecc.;
27	Arbitrato e Conciliazione
28	Liquidazione di aziende
29	Consulenza e patrocinio tributario ed al contenzioso
30	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale;
30	Statistiche, ricerche di mercato, ricerche storiche e sociologiche;
31	Analisi SWOT
<b>AREA DELLE ANALISI, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E FITOIATRICA</b>	
1	Analisi chimico-fisica de prodotti agro-alimentari
2	Analisi chimico-fisica dei mezzi di produzione
3	Analisi e valutazione dei residui dei processi di trasformazione e degli effluenti zootecnici
4	Analisi e valutazione biologica dei prodotti agricoli ed agroalimentari
5	Analisi e valutazione dei prodotti agricoli ed agroalimetari - OGM -
6	Analisi sensoriale dei prodotti agroalimentari
7	Valutazione e classificazione della commerciabilità dei prodotti
8	Consulenza aziendale (audit) per l'implementazione dei Sistemi di Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale per aziende e industrie agroalimentari e per industrie fornitrici di aziende agroalimentari
9	Redazione di disciplinari di produzione per la certificazione dei prodotti di qualità regolamentata e non
10	Valutatore dei Sistemi di qualità per Enti di Certificazione
11	Valutatore dei sistemi di gestione ambientale per Enti di Certificazione
12	Redazione dell'atto fitoiatrico
<b>AREA DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA, AGRITURISTICA, TECNOLOGICA ED INFRASTRUTTURALE</b>	
1	Progetti edilizia rurale
2	Progetti edilizia urbana
3	Progetti di impianti di trasformazione agroalimentare
4	Progetti degli impianti tecnologici
5	Progetti di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili
6	Progetti di infrastrutture per la distribuzione di energia nelle diverse forme
7	Progetti stradali e di piste forestali
8	Progetti di opere antivalanga e paramassi
9	Progetti di piste da sci ed opere connesse
10	Progetti di opere ed impianti idraulici
11	Progetti di acquedotti
12	Progetti di laghetti collinari o di provviste d'acqua
13	Progetti di acquacoltura
14	Progetti di lavori in terra
15	Progettazione agrituristica e turismo rurale
16	Contabilità dei lavori
17	Computo metrico estimativo e quadri economici
18	Direzione dei lavori

<b>G</b>	<b>AREA DELLA PROGETTAZIONE AMBIENTALE, FORESTALE, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA</b>
1	Progetti per lavori ambientali e di ingegneria naturalistica
2	Progetti di rimboschimento
3	Progetti di taglio o di utilizzazione forestale
4	Progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di miglioramento di complessi forestali;
5	Progetti per attrezzature e mezzi per l'utilizzazione e l'esbosco dei materiali legnosi;
6	Progetti per la difesa contro gli incendi boschivi;
7	Progetto di impianto e miglioramento dei pascoli;
8	Progetto per piani di sfruttamento di cave e miniere a cielo aperto.
9	Progetti recupero e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica
10	Progetti di verde specializzato su piccola o grande scala
11	Progetti di verde generali su piccola e grande scala
12	Progetti integrato paesaggistico
13	Progetti di sistemazione idraulico-forestale
14	Progetti d'area per la valorizzazione del paesaggio
15	Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l'attività sportiva e ricreativa.
16	Progetti di miglioramenti agrari in generale
17	Progettazione delle opere di bonifica, di irrigazione, regimazione delle acque, difesa idrogeologica e conservazione del suolo, sistemazione idraulico-forestale;
18	Progettazione integrata territoriale
19	Progetti di filiera
<b>H</b>	<b>AREA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE, FORESTALE, AMBIENTALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICA</b>
1	Piani urbanistici dei villaggi rurali come definiti dall'ocse
2	Piani territoriali
3	Piani paesaggistici
4	Piani di trasformazione fondiaria
5	Piani generali di bonifica
6	Piani delle infrastrutture rurali
7	Piani di gestione forestale
8	Piani di gestione dei siti di interesse comunitario o dei Parchi naturali
9	Piani energetici relativi all'utilizzo di biomasse su scala territoriale
10	Piani agrituristici
11	Programmi di sviluppo locale
12	Programmi di sviluppo rurale
13	Piani di gestione verde su scala comunale o intercomunale
<b>I</b>	<b>AREA DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE</b>
11	Piani di concimazione e di utilizzazione agronomica, ammendanti e correttivi, piani di smaltimento dei reflui riutilizzo degli residui vegetali di provenienza industriale.
12	Piani di prevenzione e di intervento a difesa delle colture
13	Piani di miglioramento fondiario e piani organici aziendali
14	Piani energetici interaziendali
15	Piani attuativi
16	Piani particolareggiati
<b>L</b>	<b>AREA DEI MONITORAGGI AMBIENTALI, FITOIATRICI, NATURALISTICI E FAUNISTICI</b>

1	Monitoraggio ambientali preliminari finalizzati all'individuazione degli indicatori ambientali
2	Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'opera soggette a VAS o VIA
3	Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'attività produttiva
4	Monitoraggio naturalistico degli ecosistemi
5	Monitoraggio fitoiatrico delle colture e degli ambienti urbani e rurali
6	Monitoraggio faunistico
<b>M AREA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E NATURALISTICHE</b>	
1	Studi di V.I.A
2	Studi di V.A.S per piani regolatori comunali o intercomunali
3	Studi di V.A.S per piani attuativi
4	Studi di V.A.S per piani di assestamento forestale
5	Studi di V.A.S per piani e programmi
6	Studi di A.I.A
7	Studi di V.INC.A. per piani regolatori comunali o intercomunali
8	Studi di V.INC.A. per la realizzazione di opere
9	Studi di V.INC.A. per piani di assestamento forestale
10	Valutazioni di beni paesaggistici, ambientali e territoriali
11	Valutazione costi - benefici e multicriteria
12	Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità e sicurezza degli alberi
<b>N AREA DEI COLLAUDI</b>	
1	Collaudatore arbitro
2	Collaudi particolari
<b>O AREA DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI LAVORO</b>	
1	Redazione del documento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
2	Piani di sicurezza
3	Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
4	Responsabile della sicurezza